

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 24/03/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 7/11/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 28/1/2009 un contratto di prestito con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 7 rate in data 1/10/2019.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.169,80, di cui € 2.549,00 a titolo di "Commissioni"; € 620,80 a titolo di "costo assicurativo" e la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver affermato che l'estinzione anticipata del finanziamento sarebbe avvenuta in data 15/5/2009 in corrispondenza della rata n.2, ha preliminarmente eccepito la prescrizione decennale ex art. 2946, c.c., in quanto il reclamo è stato esperito il 7/11/2019, a fronte dell'anticipata estinzione del finanziamento il 15/05/2009. Il termine finale della prescrizione andrebbe, pertanto, collocato al 15/05/2019. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 125 *sexies* TUB al ricorso in esame; nel merito ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni percepite dall'agente/mediatore, in quanto è un agente in attività finanziaria; ha sostenuto che l'importo degli oneri assicurativi su cui calcolare il rimborso sarebbe di € 623,18, corrispondente al premio netto. Qualora il ricorso fosse ritenuto ammissibile, ha quantificato in € 1.587,19 l'importo spettante al ricorrente, oltre agli interessi legali. Ha pertanto chiesto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta



prescrizione; in via principale il rigetto dello stesso, stante l'irretroattività dell'art. 125 *sexies* TUB; in via subordinata che l'ABF ritenga congruo l'importo di cui sopra.

## DIRITTO

Nell'affrontare le questioni controverse va dato atto, come risulta dal conteggio estintivo prodotto dall'intermediario, che il prestito è stato estinto dopo 2 rate sulle 120 complessive in data 1/10/2009, anziché dopo sette rate come sostenuto dalla ricorrente. Il conteggio estintivo riporta la data del 15/5/2009, e quantifica gli importi dovuti a titolo di anticipata estinzione dopo il pagamento di due rate. Risulta un abbuono di € 2.789,22 a titolo d'interessi (su un totale di € 2.876,79). Il TAN è il 5,1%.

In relazione alla domanda formulata dalla ricorrente, deve essere esaminata in primo luogo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario nelle controdeduzioni, che si sarebbe compiuta, secondo la ricostruzione del medesimo intermediario, il giorno 15/05/2019. A questo riguardo, va notato che è stata versata in atti dalla ricorrente la scrittura atti liberatoria di estinzione del prestito, datata 13/5/2019, proveniente dall'intermediario, indirizzata alla medesima ricorrente, con cui l'intermediario resistente attesta che nulla è più dovuto per quanto riguarda il finanziamento controverso. Il Collegio ritiene che fino a tale dichiarazione mancasse uno dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto alla restituzione di esborsi non dovuti vantato dalla ricorrente, non risultando altrimenti l'estinzione del rapporto. Dunque, la pretesa esercitata dalla ricorrente non può ritenersi prescritta, e il ricorso deve essere esaminato nel merito.

L'intermediario ha inoltre insistito sull'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 125 *sexies* TUB per ragioni temporali. Si rappresenta che, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167/2014 e successivamente fra le tante Collegio di Bologna, decisione n. 8111/1017, Collegio di Torino 5382/2017 e da ultimo decisione del Collegio di Torino sul ricorso nr. 1314377/19 nella seduta del 18/2 u.s.), il diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati nel caso di estinzione anticipata del finanziamento era ricavabile già dal testo previgente l'art. 125-*sexies* Tub, il quale si pone in continuità con la disciplina antecedente. Pertanto il ricorso deve essere esaminato sulla base di tale disciplina.

Le condizioni contrattuali applicate alla ricorrente contengono alcune voci che sono da ricondurre alla tipologia degli oneri *recurring* ("commissione mandataria"; "commissioni bancarie"), mentre invece ha carattere *up front* la voce corrispondente agli oneri "commissioni agente". Le commissioni del primo tipo, per orientamento consolidato dei Collegi, sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*. Quanto alla "commissione agente", la pretesa relativa alla restituzione è da trattare alla luce della decisione nr. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, successiva alla pronuncia Lexitor della CGUE, la quale ritiene che, nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: "il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio ritiene di accogliere tale indicazione, per le ragioni che il Collegio di Coordinamento espone diffusamente nella propria decisione.

L'intermediario ha versato in atti il certificato di assicurazione, dal quale risulta un premio imponibile di € 643,18; anche tali oneri, in difetto di un criterio contrattuale alternativo,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi.

L'importo come sopra calcolato (€ 3.270,68), è superiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 3.169,80), la quale – pur avendo computato tutti gli oneri non maturati secondo il criterio *pro rata temporis* - ha ipotizzato l'estinzione al pagamento della rata nr. 7. Pertanto, in base al principio che impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'intermediario è tenuto a restituire la somma di € 3.169,80, oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.169,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA